

Comune di Pedemonte

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 18 L. n° 109/1994 e s.m.i.

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27.05.2003

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali.

Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione, previsto dall'art. 18 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Individua in particolare i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione al personale interessato degli incentivi previsti al comma 1 e 2 dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 e s.m.

Gli incentivi di progettazione, di cui al comma 1 del presente articolo, vengono erogati al personale dell'ufficio tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione urbanistica.

Per personale dell'ufficio tecnico si intende indifferentemente sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti di opere pubbliche sia quello che ha redatto gli atti di pianificazione, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "Legge", la Legge n. 109 del 11/02/1994 e s.m. ed integrazioni;
- b) per "Regolamento generale" il Regolamento generale in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
- c) per "compenso incentivante" la somma di cui all'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m. ed integrazioni
- d) per "Ente" il Comune di Pedemonte;
- e) per "Responsabile del procedimento" il Responsabile Unico del Procedimento come individuato, subito dopo l'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, da apposito provvedimento;
- f) per "base d'asta" s'intende l'importo dei lavori in appalto desunto dal preventivo di spesa elaborato dall'ufficio di progettazione compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- g) per "atti di pianificazione" s'intendono tutti gli strumenti della pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica previsti dalla legge e da strumenti di pianificazione sovracomunale, la cui redazione sia affidata agli uffici comunali.

Art. 3 - Norme in materia di progettazione

Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della Legge n. 109/1994 e s.m. ed integrazioni, nonché gli atti di pianificazione urbanistica sono affidate al personale dell'ufficio tecnico secondo le norme vigenti.

L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in base al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della Legge n. 109/1994 e s.m. ed integrazioni. Possono essere, altresì, affidati all'esterno la redazione di progetti la cui particolare complessità, debitamente attestata dal Responsabile dell'Area, non trovi riscontro tra le professionalità presenti nell'Ente.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione urbanistica.

Art. 4 - Modalità di costituzione del fondo

In sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, la Giunta sentito il Responsabile dell'Area competente, individua, nell'ambito della predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, le opere o i lavori e gli atti di pianificazione generale che si intende realizzare avvalendosi del personale interno ovvero di professionisti esterni.

Le somme costituenti il compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici, sono incluse fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro (art. 16, comma 7 della Legge n. 109/1994) e sono riportate nei quadri economici di spesa dei singoli progetti.

Il fondo di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 109/94 e s.m. ed integrazioni, per la redazione degli atti di pianificazione, viene costituito annualmente mediante assegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.

Art. 5 – Affidamento incarichi di progettazione

In conformità a quanto disposto dal precedente art. 4, la Giunta Municipale individuerà annualmente i progetti di opere o lavori pubblici o gli atti di pianificazione da affidare al personale dell'ufficio tecnico, sentito il Responsabile dell'Area competente che a sua volta dovrà interpellare i dipendenti dell'ufficio, indipendentemente dalla loro collocazione nell'organico del Comune.

Sono annualmente designati i Responsabili del procedimento per ogni singola opera o lavoro pubblico.

Tutte le progettazioni devono essere effettuate entro l'ordinaria attività degli uffici e dei servizi.

Art. 6 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi - Penali

Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività di progettazione sia affidata al personale interno.

Qualora la progettazione sia conferita ad un professionista esterno, sono dovute le quote relative al Responsabile del Procedimento.

Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento dell'opera pubblica o di redazione degli atti di pianificazione si arresti per scelta o motivazioni indipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante viene comunque corrisposto tenendo conto delle attività espletate.

Qualora l'opera venga successivamente reinserita nell'elenco annuale delle OO.PP., la liquidazione del corrispettivo avviene secondo i criteri indicati nel successivo art. 8 del presente Regolamento.

Il personale dell'Ufficio Tecnico non ha diritto a percepire il compenso incentivante:

- nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, del Regolamento generale;
- nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni nel progetto esecutivo di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della Legge;
- in caso di violazione degli obblighi di legge o del regolamento generale.

Art. 7 - Criteri di riparto dei fondi

Opere e lavori pubblici

E' ripartita tra i dipendenti una somma pari all'1,5% dell'importo a base d'asta per ciascuna opera o lavoro, a titolo di compenso incentivante per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 109/94 e s.m. ed integrazioni.

Le quote di progetto sono ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto della qualifica del dipendente, del livello di responsabilità assunta nelle distinte fasi progettuali.

L'importo su cui si calcola la percentuale dell'1,5% è quello a base d'asta anche nel caso in cui per la realizzazione del progetto, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcuni documenti attinenti a specificità progettuali non presenti all'interno della struttura.

Il compenso incentivante è ripartito tra il Responsabile del procedimento ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza e coordinamento, della direzione lavori, nonché tra i collaboratori che hanno partecipato alla progettazione, indipendentemente dalla loro collocazione nell'organico del Comune.

La ripartizione del compenso incentivante relativo all'1,5% viene così ripartita:

Fase di lavoro opera pubblica	Quota di ripartizione del 1,5%
Progettazione	40%
Direzione dei Lavori	10%
Collaudo	5%
Sicurezza in fase di esecuzione	5%
Responsabile del Procedimento	40%

Progettazione	Quota di ripartizione del 40%	Figura
Preliminare	30%	50% Progettista 30% Collaboratore Tecnico 20% Collaboratore Amm.vo
Definitivo	40%	50% Progettista 30% Collaboratore Tecnico 20% Collaboratore Amm.vo
Esecutivo	30%	50% Progettista 30% Collaboratore Tecnico 20% Collaboratore Amm.vo

Direzione dei Lavori Quota di ripartizione del 10%	50% Direttore dei Lavori 30% Collaboratore Tecnico 20% Collaboratore Amministrativo
---	---

Collaudo Quota di ripartizione del 5%	60% Redattore certificato di regolare esecuzione 40% Collaboratore Tecnico
--	---

Sicurezza in fase di esecuzione Quota di ripartizione del 5%	60% Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 40% Collaboratore Tecnico
---	--

Responsabile del Procedimento Quota di ripartizione del 40%	50% Responsabile del Procedimento 30% Collaboratore Tecnico 20% Collaboratore Amm.vo
--	--

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente in quanto affidate all'esterno costituiscono economie come stabilito dall'art. 18, comma 1, della Legge.

Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione e una maggiore spesa sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui all'art. 25 comma 1, lett. d) della Legge. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Atti di pianificazione.

E' parimenti ripartita fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una somma corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione redatti dagli uffici comunali.

La tariffa professionale relativa alle prestazioni urbanistiche è fissata dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 dei 01/12/1969 e dalle integrazioni alla stessa determinata con propri atti di Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto e dell'ordine degli architetti della Provincia. Considerato che il lavoro professionale viene svolto all'interno della struttura comunale, ai fini dell'applicazione dell'incentivo, viene calcolata la tariffa professionale con il solo riferimento alla tabella "A", escludendo la tabella "B" prevista per le spese rimborsabili.

Fasi di Pianificazione	Figura	Quote di ripartizione per ogni singola fase 50% in proporzione
Adozione	Progettista	50%
	Collaboratore Tecnico	30%
	Collaboratore Amm.vo	20%
Approvazione	Progettista	50%
	Collaboratore Tecnico	30%
	Collaboratore Amm.vo	20%

Art. 8 - Liquidazione degli incentivi

Il Responsabile del Procedimento, per i lavori e le opere pubbliche, assicura la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi (progettazione - affido lavori - fine lavoro).

Il Nucleo di Valutazione liquida il compenso stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi.

La liquidazione delle somme spettanti per la redazione dei progetti di opere e lavori pubblici avviene nel modo seguente:

a) progettazione interna:

- le quote relative alla progettazione ad approvazione del progetto esecutivo
- le rimanenti quote ad approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori

b) progettazione esterna:

- la quota relativa al Responsabile del Procedimento e di eventuali altri quote qualora spettanti ad approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori

Art. 9 - Iscrizione Professionali

I progetti ed i piani redatti dal personale dell'ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge.

Il personale che possiede i requisiti per l'iscrizione, qualora sprovvisto, è tenuto ad avanzare istanza di iscrizione al competente albo.

Il comune rimborsa le spese di iscrizione previa esibizione di copia del versamento ed attestazione di avvenuta iscrizione. Vengono allo stesso modo rimborsate le spese relative ai successivi esercizi, qualora l'attività professionale risulti effettivamente svolta nel corso dell'esercizio.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il Comune, in conseguenza all'attività di progettazione e dell'iscrizione agli Albi professionali del personale dell'Ufficio Tecnico, stipula in nome e per conto di detti dipendenti

idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi patrimoniali di natura professionale, previo rimborso a carico dei dipendenti direttamente interessati, della quota del 20% a copertura dell'inclusione della colpa grave dell'assicurato e per considerare terzo l'Ente di appartenenza.

Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune e a condizione del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Giunta Comunale di approvazione.

Le norme in esso contenute, nel rispetto della legislazione vigente e relativamente alle modalità di riparto del fondo, vengono applicate anche per gli incarichi precedentemente conferiti nelle more dell'approvazione del presente regolamento.

=====

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi generali
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Norme in materia di progettazione
- Art. 4 Modalità di costituzione del fondo
- Art. 5 Affidamento incarichi di progettazione
- Art. 6 Limitazioni all'erogazione degli incentivo – Penali
- Art. 7 Criteri di riparto del fondo
- Art. 8 Liquidazione degli incentivi
- Art. 9 Iscrizione Professionali
- Art. 10 Copertura rischi professionali
- Art. 11 Entrata in vigore